

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANGELINI ARMANDO**

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	221
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (Approvato dal Senato) (1344).	221
PRESIDENTE	221, 223, 224
GATTO, <i>Relatore</i>	221, 224
JACOPONE	223
DUCCI	223, 224
SEMERARO SANTO	223
TERRANOVA, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	223, 224
COLASANTO	224
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	224

La seduta comincia alle 17,10.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Farinet, Ferrario e Petrucci.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione. (Approvato dal Senato). (1344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione », già approvato dal Senato.

Il relatore, onorevole Gatto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GATTO, *Relatore*. Con il disegno di legge in discussione si propone di modificare l'articolo 1279 del codice della navigazione. Con questo articolo vengono fissati i limiti massimi dei contributi che il Ministro per la marina mercantile può imporre agli speditori, ricevitori di merci e lavoratori portuali, per provvedere alle spese relative:

a) al funzionamento degli uffici del lavoro portuale;

b) all'assistenza e all'integrità fisica e elevazione morale dei lavoratori portuali e delle loro famiglie.

Tali limiti erano fissati per le spese di cui alla lettera a) in lire 0,10, che poi, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, emanato nel 1947, furono elevate a lire 1: per le spese di cui alla lettera b) in lire 0,05 che, con lo stesso decreto del 1947, furono portate a lire 0,50.

Sostanzialmente, quindi, l'articolo 1279 fissa le aliquote massime di tali contributi e conferisce una delega al potere esecutivo perché questi, entro i limiti massimi, fissi in concreto le cifre da applicare.

La cifra di lire 0,50 prevista attualmente per le spese d'assistenza è ripartita nel modo seguente: lire 0,30 a carico degli speditori e ricevitori di merci e lire 0,20 a carico dei lavoratori portuali. La cifra invece di lire 1, per le spese di funzionamento degli uffici portuali, viene pagata dagli speditori e ricevitori di merci.

Le somme che finora sono state ricavate da questi contributi sono le seguenti: per quanto riguarda la prima categoria, nell'anno 1952-53 sono stati ricavati 17 milioni e 460 mila lire, e per l'anno 1953-54 si sono avute 19 milioni e 670 mila lire, per quanto riguarda la seconda categoria nell'anno 1952-1953 sono state ricavate 6 milioni e 530 mila; e nell'anno 1953-54 si sono avute 7 milioni e 540 mila lire. Quindi, elevando le cifre così come si chiede nel disegno di legge in discussione, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2, e supponendo, come dato presuntivo, che rimanga immutato il volume dei trasporti, si avrebbero queste entrate: per la prima categoria 25 milioni e 570 mila lire e per i contributi della seconda categoria 30 milioni e 160 mila lire.

La discussione al Senato di questo disegno di legge si polarizzò su due punti anzitutto, si chiedeva che fosse fissata legislativamente la ripartizione della cifra di due lire, e, specificatamente, si proponeva che venisse fissata in lire 1,50 a carico degli speditori e ricevitori di merci e lire 0,50 a carico dei lavoratori portuali. Su tale questione bisogna fondamentalmente osservare che attualmente la cifra di lire 0,50 è così suddivisa: lire 0,20 a carico dei lavoratori portuali e lire 0,30 a carico dei ricevitori e speditori di merci, per cui, se si dovessero mantenere le stesse proporzioni, con il progettato aumento si dovrebbero stabilire lire 1,20 a carico dei ricevitori e speditori marittimi e lire 0,80 a carico dei lavoratori portuali. Sostanzialmente, quindi, con l'emendamento proposto al Senato si chiedeva uno spostamento nella proporzione che è attualmente in vigore.

Ora, esaminando la ragione fondamentale di questo disegno di legge, si vede che con esso non s'intende tanto modificare l'articolo 1279 del Codice della navigazione, quanto semplicemente aumentare il limite massimo dei contributi che può fissare il Ministro della marina mercantile. Il problema diviene, quindi, particolarmente delicato in quanto è evidente che con l'emendamento si verrebbe a togliere una facoltà, un potere al Ministro della marina mercantile, per la fissazione del contributo anzidetto. Io penso che su una proposta

di questo genere, che non fu approvata dal Senato, non si debba più ritornare se non con un voto che la Commissione potrà formulare perché l'onere del contributo sia ripartito in modo diverso ed a favore dei lavoratori portuali.

Al Senato, inoltre, fu approvato un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo perché l'apposito Comitato, nell'assegnazione dei fondi di sussidio ai lavoratori, ascoltasse anche una commissione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tale ordine del giorno fu accettato in quella sede dal Governo; ma devo qui osservare che non so se l'ordine del giorno possa raggiungere l'effetto desiderato, in quanto la composizione del Comitato è prevista da una apposita norma di legge per cui per poter raggiungere l'effetto, si dovrebbe modificare quella norma. Le somme destinate all'assistenza vengono fatte affluire a un bilancio speciale che fu istituito con il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1377, convertito poi nella legge 3 marzo 1932, n. 269. Questo bilancio speciale è amministrato dal Ministro della marina mercantile a mezzo di un Comitato amministrativo, al quale ho accennato prima, che è composto dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale; dal capo di divisione del lavoro portuale, dal direttore capo della ragioneria centrale e da tre funzionari, rispettivamente del Ministero dell'industria e commercio, del Ministero del lavoro e previdenza sociale e del Ministero della marina mercantile. La ragioneria centrale dello Stato controlla il modo in cui viene amministrato questo fondo ed un controllo in sede consuntiva viene esercitato anche dalla Corte dei conti. Quindi, ci troviamo di fronte ad un fondo che viene amministrato, in base ad una determinata legge, da un Comitato che offre le più ampie garanzie per tutti. Evidentemente, per poter modificare la struttura di questo Comitato, bisogna modificare la legge, perciò il voto formulato dal Senato, di sentire, cioè, anche la commissione dei rappresentanti dei sindacati dei lavoratori, è un voto che, a mio parere, per poter essere tradotto in un vero e proprio impegno, dovrebbe portare ad una modifica della legge.

Mi parrebbe comunque opportuno osservare che, qualora in prosieguo si dovesse addivenire a questa modificazione, sarebbe opportuno che nel consiglio di amministrazione si facessero intervenire anche i rappresentanti dei ricevitori e speditori di merci i quali sono pure tra quelli che versano i contributi. Non ho altro da aggiungere e concludo proponendo

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1955

d'approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOPONE. Il relatore è stato molto chiaro. La richiesta di una diversa ripartizione del contributo delle due lire è legittimata da considerazioni ovvie. I datori di lavoro che pagano una lira e cinquanta, in effetti, non tirano fuori tale somma dalle loro tasche ma se ne rivalgono attraverso un aumento delle tariffe; mentre lo 0,50 di lira a carico del lavoratore portuale rappresenta una reale sottrazione dal salario; per cui ci sembra abbastanza modesta la nostra richiesta.

Quanto al Comitato, ci dichiariamo d'accordo con il relatore sulla immissione in esso anche dei rappresentanti dei datori di lavoro, ma teniamo a sottolineare il fatto che non intendiamo l'immissione di nuovi elementi quale forma di controllo sull'operato del Ministro ma in funzione di utile collaborazione in quanto nessuno meglio di coloro che sono sul luogo di lavoro può conoscere i reali bisogni degli assistiti.

DUCCI. La tesi sostenuta dal relatore in merito ai riflessi di eventuali emendamenti nei riguardi di altra legge non è accettabile.

In secondo luogo rilevo che l'articolo 1279 del codice della navigazione dice che viene data ampia libertà sulla suddivisione ed erogazione di fondi per l'assistenza ed al riguardo concordo con la proposta dell'onorevole Jacopone, presumendo che anche la Commissione non possa che concordare.

SEMERARO SANTO. Concordo con quanto è stato detto dall'onorevole Ducci e sottolineo come noi non possiamo assolutamente consentire che del Comitato non facciano parte anche i rappresentanti dei lavoratori.

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Dovrei ripetere gli argomenti così chiaramente esposti dall'onorevole relatore, col quale mi dichiaro d'accordo.

Invito, pertanto, la onorevole Commissione a voler votare il disegno di legge così come è stato presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura di un ordine del giorno proposto dai colleghi Semeraro Santo e Ducci il quale è formulato nei seguenti termini.

« La VIII Commissione della Camera dei deputati, approvando il disegno di legge per le modifiche dell'articolo 1279 del Codice di

navigazione, impegna il Governo perché la assegnazione di sussidi del Fondo di assistenza ai lavoratori venga fatta sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

DUCCI. Questo ordine del giorno è identico a quello presentato e approvato dal Senato.

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Dichiaro di non poter accettare quest'ordine del giorno per le identiche ragioni addotte dal relatore: ci sono, in questo campo, già abbastanza controlli e sufficienti garanzie. Come ha detto il relatore vi è già un Comitato amministrativo previsto dal regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, costituito da:

il direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti, Presidente;

il capo della divisione del lavoro portuale nel Ministero della marina mercantile, membro;

il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina mercantile, membro;

un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio, membro;

un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, membro,

un funzionario del Ministero della marina mercantile, segretario.

Tutte le spese a carico del bilancio speciale sono sottoposte al visto ed al controllo della Ragioneria centrale. Sulla gestione del bilancio esercita controllo consultivo la Corte dei conti.

Come si vede, la gestione dei fondi ricavati dai contributi previsti dall'articolo 1279 del Codice della navigazione, passa attraverso sufficienti controlli.

Non si ravvisa, quindi, né la necessità né l'opportunità di sentire una « Commissione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori », alla quale, per di più, potrebbe aggiungersi — e costituirebbe richiesta logica — una Commissione di rappresentanti dei ricevitori e degli speditori di merci, che in misura molto maggiore dei lavoratori portuali contribuiscono alla realizzazione dei precedenti fondi.

In ogni caso si è d'avviso che Commissioni del genere non siano pertinenti alla materia che si intende modificare con il disegno di legge di cui trattasi, perché più che l'articolo 1279 del Codice della navigazione, modificherebbero il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277. Allorché discuteremo

modifiche da apportare al Codice della navigazione, si vedrà se sarà il caso di introdurre anche questa.

COLASANTO. Sono favorevole all'ordine del giorno.

In secondo luogo, desidero fare osservare che attualmente il lavoratore portuale di un determinato porto riceve meno di altri addetti a più importanti scali, il che determina una sperequazione proprio a danno dei lavoratori addetti ai porti più diseredati. In materia di pensioni, ad esempio, il lavoratore del porto di Genova prende due volte o due volte e mezzo in più di quello di Napoli. E, allora, aggiungerei a quest'ordine del giorno un altro codicillo nel quale fosse detto che la ripartizione di queste somme va fatta con criteri tali da consentire a tutti i lavoratori portuali di ricevere, a parità di condizioni, la stessa somma.

DUCCI. Qualora il Governo, che ha già accettato un analogo ordine del giorno al Senato, insista nel respingerlo in questa sede, noi chiederemo la rimessione all'Assemblea della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Non faccio questione di approvazione o meno di questo ordine del giorno.

Mi permetto osservare che, secondo il mio punto di vista, l'ordine del giorno resta inoperante ai fini giuridici, in quanto è la legge, come ha riferito il relatore, che stabilisce certe determinate funzionalità, cioè istituisce un determinato Comitato che amministra questi fondi, che ne determina la portata, ecc., e, quindi, siccome questa legge è operante, non può essere modificata attraverso un ordine del giorno. Io dico che mi pare che sarebbe stato, piuttosto, opportuno impegnare il Governo perché nel più breve tempo possibile proponga modifiche all'articolo del Codice della navigazione che prevede il Comitato di cui sopra.

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Accetto allora l'ordine del giorno come raccomandazione.

GATTO, Relatore. Propongo di aggiungere alle organizzazioni sindacali anche i rappresentanti dei ricevitori e speditori di merci.

TERRANOVA, Sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Accetto l'aggiunta proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno così come risulta modificato dal relatore:

« La VIII Commissione della Camera dei deputati, approvando il disegno di legge per le modifiche dell'articolo 1279 del Codice del-

la navigazione, impegna il Governo perché l'assegnazione di sussidi del Fondo di assistenza ai lavoratori venga fatta sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nonché i rappresentanti dei ricevitori e speditori di merci ».

Pongo in votazione quest'ordine del giorno.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le misure dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 237, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, sono elevate, per i porti marittimi, rispettivamente a lire 1,30 ed a lire 2.00 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata. »

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione » *(Approvato dal Senato)* (1344):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1955

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Armando, Baccelli, Bima, Bogoni, Borsellino, Breganze, Calandrone Pacifico, Cappugi, Colasanto, Ducci, Fiorentino, Gatto, Gorreri, Graziadei, Jervolino Angelo Raffaele, Jacoponi, Jannelli, Lombardi Carlo, Lombardi Pietro, Mazza, Menotti, Merizzi, Murdaca, Pintus, Reali, Rubeo, Semeraro Santo, Troisi e Zamponi.

Sono in congedo.

Farnet, Ferrario e Petrucci.

La seduta termina alle 17,55.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI